



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 1016 del 25-08-2020

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 476 del 31-03-2020

SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE
AREA SERVIZI GENERALI

**OGGETTO: COMPARTO DEL PERSONALE DIPENDENTE SENZA QUALIFICA DIRIGENZIALE.
COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE PROVVISORIA FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2020.**

Premessa

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l' art. 67 del CCNL 21.05.2018, il quale stabilisce che:

- a decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” finalizzato al trattamento accessorio del personale senza qualifica dirigenziale è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse stabili, relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori. Tali risorse confluiscano in un unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative;
- tale importo è stabilmente incrementato, per l'anno 2018:
 - di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscano nel fondo a decorrere dalla medesima data;
 - dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluiscce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;
- nonché, dall'anno 2019 compreso in poi, di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015;
- Il Fondo continua ad essere alimentabile, di anno in anno, con importi variabili provenienti dalle medesime fonti di alimentazione già descritte nei CCNL precedenti e che qui si intendono riportate, cui vengono aggiunti, dall'anno 2018 in poi:

- gli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluiscce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio.
- In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza (art. 67 c. 4).
- Gli Enti possono destinare apposite risorse (...) alla componente variabile del Fondo per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale (art. 67 c. 5).
- Gli Enti possono stanziare tali ultime risorse nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale.
- La quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, i cui oneri sono ora posti a carico del bilancio dell'Ente ed al di fuori del Fondo stesso, deve avvenire comunque, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 c. 2 del D.Lgs. n. 75/2017, il quale a sua volta stabilisce che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

RICHIAMATO l'art. 6 del vigente Contratto integrativo decentrato del personale senza qualifica dirigenziale del Comune di Foligno, il quale prevede fra l'altro quanto segue:

- Il Fondo risorse decentrate (d'ora in avanti denominato "Fondo") è determinato annualmente dall'Amministrazione con i criteri previsti dall'art. 67 del CCNL e ss.mm.ii.
- La costituzione del fondo complessivo viene stabilita annualmente con determinazione del dirigente dei servizi di gestione del personale, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa alle "risorse variabili". La determinazione individua anche la ripartizione del fondo fra le varie voci di utilizzo previste dall'art. 68 c. 1 e 2 del CCNL, sulla base dei criteri previsti dal CCI o da eventuali successivi accordi modificativi.
- L'Amministrazione comunale si impegna ad effettuare tale costituzione e ripartizione entro 30 giorni dall'inizio dell'esercizio finanziario, previa informazione alle organizzazioni sindacali.
- Le risorse variabili di cui all'art. 67 c. 4 del CCNL possono essere rese disponibili – nel rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti – solo per effettive disponibilità di bilancio.
- Le risorse variabili di cui all'art. 67 c. 5 lett. b) del CCNL possono essere stanziate per il raggiungimento di specifici obiettivi di miglioramento. Le relative disponibilità verranno specificatamente destinate a finanziare i particolari obiettivi gestionali individuati nel Piano della performance o strumenti analoghi.

PRESO ATTO dell'avvenuta approvazione del bilancio preventivo dell'Ente per l'esercizio 2020-2022, con deliberazione C.C. n. 9 del 24/03/2020;

DATO ATTO che l'integrazione del fondo di cui all'art. 67 c. 4 del CCNL, col nuovo CCNL legata esclusivamente alle disponibilità di bilancio, è consentita dall'art. 6 comma 7 del CI;

DATO ATTO che sulla base dei criteri contenuti nel CCNL e nel CI, nonché delle previsioni di bilancio e dell'attuale inquadramento giuridico e professionale del personale, la costituzione e ripartizione del fondo risorse decentrate

avviene secondo quanto stabilito nella tabella allegata al presente atto sub lettera “A”, per l’importo complessivo pari a € 1.394.965, alla quale si fa rinvio per la quantificazione delle varie voci, nonché per la verifica della copertura finanziaria e del limite posto alla consistenza del fondo come sopra specificato;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell’Economia – Ragioneria Generale dello Stato n. 25/2012, così come successivamente interpretata dalla circolare RGS n. 13/2016, la quale raccomanda, ancorché non previsto esplicitamente dalla legge o dal CCNL, una certificazione autonoma del fondo da parte del Collegio dei Revisori rispetto alla certificazione del contratto integrativo;

RITENUTO pertanto di trasmettere il presente atto, corredata della relazione tecnico-finanziaria, al Collegio dei Revisori chiedendo al medesimo di rilasciare la certificazione prevista dall’art. 8 c. 6 del CCNL;

VISTI lo Statuto Comunale; gli artt. 189,191 e 192 del T.U. ordinamento enti locali; l’art. 2, comma 4, del CCNL del 1° aprile 1999;

VISTA la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 22-01-2004, secondo cui gli adempimenti attuativi della disciplina dei contratti collettivi di lavoro sono riconducibili alla più ampia nozione di “attività di gestione delle risorse umane” affidate alla competenza dei dirigenti o dei responsabili dei servizi che vi provvedono mediante adozione di atti di diritto comune, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, secondo la disciplina dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli previsti dal sistema delle relazioni sindacali;

DATO ATTO dell’avvenuto esperimento della informazione alla delegazione trattante di parte sindacale prevista dall’art. 6 comma 3 del contratto integrativo;

Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare;

si propone quanto segue:

1. Di quantificare e ripartire le risorse per la contrattazione decentrata del personale senza qualifica dirigenziale, anno 2020, come da tabella allegata al presente atto sub lettera “A”, per l’importo complessivo di € 1.394.965, cui si fa rinvio anche per la definizione della copertura finanziaria;
2. Di trasmettere copia del presente atto alla Delegazione trattante di parte pubblica ed alla Delegazione trattante di parte sindacale, anche per l’eventuale attivazione del processo di rinegoziazione dei criteri di ripartizione, secondo quanto previsto dall’art. 7 comma 3 del CCI;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l’acquisizione della certificazione prevista dall’art. 8 c. 6 del CCNL, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria;
4. Di rinviare l’assunzione dei relativi impegni di spesa a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la certificazione prevista dal punto precedente.

20-08-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
LUISITO SDEI

IL DIRIGENTE AREA SERVIZI GENERALI

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA RISORSE UMANE che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. Di quantificare e ripartire le risorse per la contrattazione decentrata del personale senza qualifica dirigenziale, anno 2020, come da tabella allegata al presente atto sub lettera "A", per l'importo complessivo di € 1.421.114, cui si fa rinvio anche per la definizione della copertura finanziaria;
2. Di trasmettere copia del presente atto alla Delegazione trattante di parte pubblica ed alla Delegazione trattante di parte sindacale, anche per l'eventuale attivazione del processo di rinegoziazione dei criteri di ripartizione, secondo quanto previsto dall'art. 7 comma 3 del CCI;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l'acquisizione della certificazione prevista dall'art. 8 c. 6 del CCNL, unitamente alla relazione tecnico-finanziaria;
4. Di rinviare l'assunzione dei relativi impegni di spesa a successivo provvedimento, da adottarsi dopo la certificazione prevista dal punto precedente.

25-08-2020

**IL DIRIGENTE DELL' AREA SERVIZI GENERALI
DOTT.SSA ARIANNA LATTANZI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005